



## COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMOTTO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore EUGENIO DALMOTTO

Seduta del 14/07/2020

### FATTO

La parte ricorrente ha affermato, nella sostanza, quanto segue:

- di essere cointestatario, con pari facoltà di rimborso di n. 18 buoni fruttiferi postali delle serie «Q» e «Q/P» di valori diversi, emessi negli anni 1986, 1987 e 1988;
- che, l'intermediario resistente ha prospettato il riconoscimento di somme inferiori a quelle ritenute dovute;
- che, infatti, il rendimento prospettato dall'intermediario non corrisponde a quanto previsto dalla tabella riprodotta sul retro dei titoli.

L'intermediario resistente, nelle controdeduzioni, ha replicato quanto segue:

- che il ricorrente contesta il rendimento riconosciuto per buoni fruttiferi «serie Q/P e P», con particolare riferimento agli interessi maturati nell'ultimo decennio;
- che il D.M. 13 giugno 1986 (pubblicato in G.U. solo il 28 giugno 1986), ha istituito, a partire dal 1° luglio 1986, la nuova serie «Q» e allineato i tassi di rendimento di tutti i titoli delle serie precedenti a quelli fissati per la nuova serie;
- che, in particolare, il D.M. ha stabilito i nuovi tassi sino al 20° anno perché, per il periodo dal 21° al 30° anno, la disciplina non era mutata e continuava a prevedere la corresponsione, per ogni bimestre, dell'importo risultante dall'applicazione dell'interesse semplice sul tasso massimo raggiunto e, cioè, del 12%, come indicato nel D.M. e come indicato nel timbro;



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- che i buoni, emessi successivamente all’emanazione del D.M. 13 giugno 1986, contengono entrambi i timbri prescritti dalla normativa ministeriale, che indicano i nuovi tassi di rendimento applicabili;
- che, come sancito dal Tribunale di Bologna, sez. IV, con ordinanza del 12 aprile 2019, «la tabella riportata a tergo sui buoni deve ritenersi integrata con quella allegata al Decreto stabilito nella misura stabilita per la serie “Q” dall’allegato al Decreto Ministeriale», pertanto per il periodo dal 21° al 30° anno deve essere applicato il rendimento del 12% in capitalizzazione semplice per effetto dell’avvenuta integrazione da parte del D.M.;
- che sussistono decisioni di Giudici di merito favorevoli alla resistente;
- che la Corte di Cassazione, SS.UU. n. 3963/2019, avrebbe affermato principi che corroborano le prospettazioni del medesimo intermediario;
- che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la nota prot. DT 12768 del 15 febbraio 2018, ha avallato la legittimità della condotta della resistente;
- non può essere invocata la «buona fede» o l’«ignoranza» dell’intestatario, il quale, oltre a conoscere la normativa ministeriale, con la normale diligenza doveva avvedersi della conversione del titolo nella serie «Q/P» (cfr. Giudice di Pace di Brescia, sentenza n. 655/2019);
- la sentenza 13979/2007 della Corte di Cassazione SSUU non può trovare applicazione nella fattispecie in ricorso, perché la stessa era riferita ad un buono fruttifero postale appartenente a serie non più valida, senza però che sul titolo fosse contenuta alcuna indicazione in tal senso;
- che, pertanto, le pretese del ricorrente sono prive di fondamento.

La parte ricorrente pertanto domanda che il Collegio riconosca il proprio diritto all’applicazione dei rendimenti indicati sul retro dei titoli.

L’intermediario chiede invece il rigetto del ricorso in quanto infondato.

Ciò posto, il Collegio osserva quanto segue.

## DIRITTO

La parte ricorrente risulta contitolare, con clausola di pari facoltà di rimborso, di n. 18 buoni fruttiferi postali, emessi tra l’agosto 1986 ed il febbraio 1988, di cui n. 5 del valore nominale di Lit. 100.000, n. 7 di Lit. 500.000, n. 3 di Lit. 1.000.000, n. 3 di Lit. 2.000.000. Le intestazioni di tutti i buoni controversi hanno in comune il nominativo di parte ricorrente. Tali buoni possono essere riportati nei due seguenti gruppi:

- i buoni nn. xxx.299, xxx.298, xxx.297, xxx.296, xxx.295, xxx.639, xxx.099, xxx.100, emessi su moduli originariamente della serie «P», riportano i timbri di variazione della serie (da «P» a «Q») e dei tassi (che non contengono indicazioni per il periodo successivo al 20° anno, come contestato dalla parte ricorrente);
- tutti i rimanenti n. 10 buoni, appartenenti alla serie «Q», sono stati emessi su moduli cartacei previsti per la serie a cui appartengono e non riportano quindi timbri modificativi della serie e/o dei rendimenti.

Tutti i titoli controversi hanno maturato la loro scadenza al più tardi il 31 dicembre 2018.

La parte ricorrente contesta il riconoscimento di un valore di liquidazione inferiore rispetto a quello riportato sul titolo e sul quale si è formato il suo legittimo affidamento.

Nel caso di specie occorre distinguere tra i due gruppi di buoni oggetto di controversia.

Riguardo ai buoni nn. xxx.299, xxx.298, xxx.297, xxx.296, xxx.295, xxx.639, xxx.099, xxx.100, appartenenti alla serie «Q/P», secondo il consolidato orientamento dei collegi Abf, espresso con riferimento a titoli analoghi, emessi su moduli della serie «P» con timbri



modificativi da serie «P» a «Q», poiché i timbri modificativi non contengono indicazioni sui rendimenti previsti per il periodo oltre il 20° anno il ricorrente ha titolo all'applicazione per il periodo in questione dei rendimenti originariamente previsti. Sul punto si segnala che la recente decisione del Collegio di Coordinamento, n. 6142 del 3 aprile 2020, su analoga domanda riferita a un buono della serie «Q/P», ha quantificato l'importo da riconoscere alla parte ricorrente applicando i rendimenti espressi in valore assoluto sul retro del titolo per il periodo dal 21° al 30° anno, fatta salva la ritenuta fiscale. Pur non esplicitando il criterio di calcolo adottato, infatti, il Collegio di Coordinamento ha accolto la domanda di applicazione dei rendimenti originariamente previsti per l'ultimo decennio, quantificata da parte ricorrente attraverso l'applicazione dei rendimenti espressi in valore assoluto per gli anni dal 21° al 30°.

Quanto invece ai rimanenti n. 10 titoli in controversia, appartenenti alla serie «Q», che risultano emessi tutti dopo l'entrata in vigore del D.M. 13 giugno 1986, il consolidato orientamento del Collegio di Torino ritiene che debba essere fatta salva l'applicazione della normativa tributaria di tempo in tempo vigente, con la conseguenza che non sono dovuti i rendimenti indicati in valore assoluto sul retro dei titoli, che non tengono conto dell'effetto dell'applicazione delle ritenute fiscali sul montante al 20° anno (cfr, per tutte, Collegio di Torino, decisione n. 14475/2019). Tale orientamento merita conferma anche perché il Collegio di Coordinamento, nella già citata decisione n. 6142/2020, nella parte di controversia riguardante un buono della stessa serie «Q», ha affermato che «può essere senz'altro accolta l'eccezione dell'intermediario che offra, o abbia liquidato, un importo diverso da quello risultante dai rendimenti indicati in termini assoluti sul retro del titolo della serie «Q», sulla base del regime fiscale che prevede l'applicazione di una ritenuta pari al 12,5%; e ciò anche in relazione al periodo dal 21° al 30° anno, in quanto dal complesso delle disposizioni di legge e regolamentari sopra richiamate non emerge, sotto questo profilo, la necessità di un trattamento diverso in relazione a quest'ultimo lasso temporale, con l'ulteriore conseguenza che la capitalizzazione degli interessi dal 21° anno in poi deve avvenire al netto della ritenuta fiscale. Ne deriva che, venendo la ritenuta fiscale ad incidere sulla determinazione negoziale del valore del rendimento da corrispondere al sottoscrittore, il relativo onere non risulta contrattualmente posto a carico dell'emittente. Pertanto, alla luce del contenuto delle domande e delle eccezioni di cui agli atti, la domanda del ricorrente, volta ad ottenere, con riguardo al buono fruttifero postale della serie «Q» il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono non merita di essere accolta».

#### **P.Q.M.**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario rimborsi i titoli della serie «Q/P» di parte ricorrente provvedendo alla liquidazione degli interessi ai sensi di cui in motivazione; il tutto nei limiti della somma complessivamente richiesta da parte ricorrente.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE



Decisione N. 13651 del 03 agosto 2020

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Firmato digitalmente da  
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA